



COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

ORIGINALE

AFFARI GENERALI Ufficio: CULTURA

DETERMINAZIONE N. 137 del 13-03-2023

**Oggetto: ASSOCIAZIONE CORO STELLA ALPINA DI TREVISO. DUE
CONCERTI ANNO 2023**

La sottoscritta, dott. Francesca Toscan, responsabile del Settore I Affari Generali e Istituzionali, competente ai sensi dell'art. 109, c. 2 del D. Lgs. 267/2000 e giusto Decreto Sindacale di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa n. 5 del 27.02.2023;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27-12-2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del DUP 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27-12-2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 27-12-2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 e affidato lo stesso ai Responsabili di Servizio interessati;

Rammentato che con l'atto di Giunta Comunale n. 36 del 03-03-2023 in oggetto "Valorizzazione dell'attività corale nell'ambito del benessere culturale della cittadinanza." nel quale viene delineata la realizzazione di due concerti del Coro Stella Alpina da tenersi nelle chiese di Dosson e di Casier nel periodo primaverile ed autunnale di quest'anno 2023;

Vista la nota pervenute dall'Associazione Coro Stella Alpina di Treviso – sede Via De Coubertin 6, Treviso C.F 80027680265 P. IVA 03680650268 – prot. n. 0002838 del 13-02-2023 con la quale viene proposta la realizzazione di n. 2 concerti del Coro Stella Alpina nei giorni 25 marzo e 2 dicembre rispettivamente nelle chiese di Dosson e Casier e comprensive delle relative pratiche Siae per un importo complessivo di € 1.250,00= più IVA 22%, l'associazione opera in regime forfetario Legge 898/1991 ed è esclusa dall'obbligo di fattura elettronica D. Legge 36/2022;

Ravvisato che verrà emessa una fattura ad ogni singolo evento compiuto;

Visti:

- l'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488, e successive modificazioni, che prevede la facoltà per le Amministrazioni Pubbliche di ricorrere alle convenzioni di cui al comma 1 del

medesimo articolo, ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni stesse;

- l'art. 1, comma 449, della Legge 27.12.2006, n. 296, e successive modificazioni, che ribadisce, per quanto attiene agli enti locali, l'applicazione delle predette disposizioni prevedendo altresì la facoltà di ricorrere, per gli acquisti suddetti, alle convenzioni stipulate delle centrali di committenza regionali ai sensi del comma 456, ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi;

- l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che prevede l'obbligo di ricorrere, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00= e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della P.A. - MEPA;

Dato atto che l'importo del presente affidamento è inferiore alla soglia di € 5.000,00;

Visto altresì l'art.1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito in legge n. 120/2020 e successivamente modificato dall'art. 51 del decreto legge n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31.12.2023, in deroga all'art.36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 €, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e la verifica del possesso da parte degli operatori economici incaricati di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Richiamati:

- ✓ l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ✓ l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto inoltre che la specifica prestazione professionale e culturale richiesta è da considerarsi unica e per sua natura infungibile, in quanto nasce dalle proprie esperienze e professionalità e come tali non possono essere oggetto di procedure comparative e/o elettroniche;

Ritenuto di non ricorrere ad alcuna procedura comparativa, in quanto questa tipologia di servizio professionale e culturale richiesto è tale da essere garantito solo ed esclusivamente dal soggetto proponente, perché strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso;

Visti:

➤ l'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 senza necessità del possesso della qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto stesso;

➤ l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, che le stazioni appaltanti procedano mediante affidamento diretto;

Evidenziato che in capo alla sottoscritta non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

Dato atto:

- che per l'affidamento del servizio in oggetto si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture* del "Codice Identificativo di Gara" **C.I.G. ZF23A45501**;
- che è stata acquisita la comunicazione della ditta relativamente agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010;

Visti:

- il D. Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30/11/2017;
- la normativa in materia di accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14 bis, del D.L. 70/2011 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e la determinazione dell'Autorità di Vigilanza n.10 del 22.12.2010;
- il D. Lgs. 18.04.2016, n.50, in materia di appalti e concessioni, e relativo Regolamento d'Attuazione ex D.P.R. n. 207/2010, quest'ultimo per le parti rimaste in vigore, per effetto dell'entrata in vigore del succitato D. Lgs. n. 50/2016;
- il Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali ex D. Lgs. n. 267/2000;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D. Lgs. 14.3.2013, n.33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2017;

Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Casier, di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Sulla scorta della documentazione acquisita in atti;

Per le motivazioni in premessa enunciate, che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

1. Di affidare all'Associazione Coro Stella Alpina di Treviso – sede Via De Coubertin 6, Treviso C.F 80027680265 P. IVA 03680650268 – la realizzazione di due concerti del Coro Stella Alpina nei giorni 25 marzo e 2 dicembre rispettivamente nelle chiese di Dosson e Casier e comprensivi delle relative pratiche Siae per un importo complessivo di € 1.250,00= più IVA 22% per un totale di € 1.525,00 IVA 22% inclusa;

2. Di imputare la spesa come da prospetto in calce al presente provvedimento:

Capitolo	Codice di Bilancio	Codice Siope	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Codice Beneficiario
30509	05.02-1.03.02.02.999	1030202999	1525,00			3594

3. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti di competenza;

4. Di liquidare all'Associazione Coro Stella Alpina il compenso ad ogni singolo evento compiuto;

4. Di dare atto che al presente provvedimento è assegnato il Codice Identificativo di Gara **ZF23A45501** in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010.

Il Responsabile del Servizio

Toscan Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa